PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Tivoli

Tivoli, 24 maggio 2024

OGGETTO: Direttiva n. 1/2024, *Protocolli investigativi in materia di reati di violenza di genere, domestica e contro le donne* (aggiornamento della direttiva n. 2/2019). Specifiche indicazioni sul cd braccialetto elettronico. Convocazione riunione Teams per il giorno 13 giugno 2024 ore 15.

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di TIVOLI - Prot. 24/05/2024.0001437.U

1. Premessa, la professionalità della polizia giudiziaria e l'azione della Procura

L'azione della Procura della Repubblica di Tivoli nel contrasto alla violenza di genere, domestica e contro le donne è costantemente orientata a rendere efficace e rapido l'intervento del Pubblico Ministero in una logica di prioritaria tutela della persona offesa che presuppone tempestive decisioni sulla richiesta di misure cautelari e sull'esercizio dell'azione penale, sempre nel rispetto delle garanzie dell'indagato/imputato. Trattasi di azione rafforzata ed imposta, da ultimo, anche dalla l. n. 168/2023, *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica.*

Dal 2019 è operativa la direttiva n. 2/2019 *Protocolli investigativi in materia di reati di violenza di genere.* Nonostante le difficoltà operative, si sono potuti constatare, in questi anni, la professionalità e l'impegno della polizia giudiziaria che ha applicato, seppur a risorse invariate, la presente direttiva e i successivi aggiornamenti.

La costante direzione della Procura, l'affinamento e l'aggiornamento nella concreta applicazione delle norme e della direttiva, la formazione continua, consentono di affermare che in questo circondario la polizia giudiziaria è in grado di operare un efficace contrasto alla violenza di genere, domestica, ai danni delle donne, dei minorenni e delle vittime vulnerabili. Vi è stato un progressivo incremento della già elevata professionalità che ha dimostrato la capacità di evoluzione in ordine a un fenomeno criminale (in tal senso l'art. 6 della l. n. 168/2023) che richiede specifica formazione, capacità, preparazione e conoscenza del fenomeno criminale e delle sue origini e ragioni. Solo a titolo esemplificativo si evidenziano alcune specificità richieste alla polizia giudiziaria:

- capacità di ascolto della vittima;
- essere in grado di distinguere tra conflitto/lite familiare e violenza, su cui la Corte di cassazione offre indicazioni univoche;
- distinguere i fatti dai (pre)giudizi, come segnalato dalla Corte europea;
- comprendere le difficoltà della vittima nel denunciare (spesso il partner), con non rari ridimensionamenti o ritrattazioni la cui causa non è la "volubilità", ma situazioni concrete di varia natura (ricatti economici, paura, pressioni sui figli, separazioni in corso, ecc.) che operatori specializzati devono far emergere, come evidenziato in più occasioni dalla Corte di cassazione;
- non alimentare il pregiudizio sulla strumentalità o falsità delle denunce delle donne, privo di riscontro, come dimostrato dalla verifica statistica di questa Procura;

- evitare la vittimizzazione secondaria, attraverso la colpevolizzazione della donna e invertendo le responsabilità da accertare, come imposto dalla normativa nazionale e sovranazionale;
- applicare in questa materia le ordinarie regole di giudizio procedimentali e processuali per cui, ad esempio, occorre verificare fatti (non filtrati da pregiudizi che si esprimono anche con un linguaggio e aggettivazioni non necessarie) e ricordare che le dichiarazioni della vittima godono di una presunzione di veridicità, laddove l'indagato/imputato può anche non dire il vero, come previsto dal codice di rito.

Sull'azione proficua della polizia giudiziaria del circondario si riporta quanto già esposto recentemente[1]:

"Questo Procuratore e i Sostituti Procuratori sono consapevoli dell'impegno richiesto alla polizia giudiziaria del circondario che ha sempre offerto il massimo contributo, tanto da consentirmi di affermare che il livello di professionalità e formazione è particolarmente elevato, con importanti risultati nel contrasto alla violenza di genere, ai danni delle donne e domestica.

Grazie all'impegno corale, anche della rete che si è formata in questo circondario (di cui sono parte lo Sportello accoglienza e ascolto della Procura, i Centri Anti Violenza, i servizi dell'Asl, ed oggi anche i Servizi sociali) vi è un consistente incremento delle denunce/querele e delle misure cautelari a tutela delle vittime.

Questo circondario è menzionato pubblicamente anche per le prassi operative, realizzate grazie alla polizia giudiziaria, che sono state anche normate con la l. n. 168/2023, come l'obbligatorietà del braccialetto elettronico (sempre qui applicato pur se era previsto come facoltativo), la necessità di prevedere una distanza non inferiore a 500 metri, ritenere che il mancato consenso dell'indagato impone una valutazione di maggiore pericolosità con richiesta di una più grave misura.

Posso oggi rappresentare al Sig. Questore e ai Sig.ri Comandanti provinciali, che leggono per conoscenza, l'elevato livello di professionalità di tutti i Commissariati e Comandi che operano in questo circondario, oltre che degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria presenti in Procura.

I risultati sono stati raggiunti anche grazie alla formazione continua, che costituisce il presupposto per un corretto intervento. Infatti, l'art. 6 della l. n. 168/2023 (*Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*) prevede *apposite linee guida nazionali* con l'obiettivo *e di orientare una formazione adeguata e omogenea degli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza,* fermo restando il disposto dell'art. 5 della l. n. 69/2019 che si occupa della specifica formazione degli operatori delle forze di polizia che deve tenere conto anche delle finalità della nuova disposizione che richiama una specifica formazione per contrastare la violenza ai danni delle donne e domestica.".

2. La nuova direttiva n. 1/2024, aggiornamento della n. 2/2019. Le integrazioni e i nuovi allegati. La convocazione di riunione Teams per il giorno 13 giugno 2024, ore 15.

Le numerose modifiche normative intervenute negli ultimi anni e le buone prassi adottate nel tempo impongono oggi l'adozione di una nuova direttiva, sostitutiva della n. 2/2019 risalente all'aprile 2019 (pur se aggiornata nel tempo), che assume il n. 1/2024 e viene denominata *Protocolli investigativi in materia di reati di violenza di genere, domestica e contro le donne* ripercorrendo anche il titolo delle leggi nn. 69/2019 e 168/2023

[1] Integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere* a seguito della legge n. 168/ 2023. Indicazioni operative. Nota del 7 dicembre 2023 in https://www.procura.tivoli.giustizia.it/contrasto_violenza_doc.aspx?id_gruppo=570.

nonché della recente direttiva UE 2024, approvata dal parlamento europeo il 24 aprile 2024, in corso di pubblicazione sulla GU europea.

Oltre a variazioni di carattere formale, si è proceduto:

- all'inserimento delle integrazioni contenute nella direttiva del 7 dicembre 2023 adottata a seguito della l. n. 168/2023;
- all'integrazione contenuta al par. 6.1 sull'importanza della valutazione del rischio (cfr. sub);
- all'integrazione contenuta al par. 6.6. sul **braccialetto elettronico** (cfr. sub);
- all'integrazione contenuta al par. 10-bis sul servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari" (denominato P.I.S.) per situazioni di emergenza (anche notturna);
- a lasciare invariata la numerazione degli allegati da A ad H (sopprimendo l'allegato B), con inserimento delle modifiche normative introdotte dalla l. n. 168/2023 negli allegati E (*schema di attività della polizia giudiziaria nella flagranza o quasi flagranza del reato*) ed F (*procedure per l'intervento sul posto delle pattuglie*);
- **a rivedere l'ordine e, in parte, il contenuto delle domande contenute nell'allegato C). Si raccomanda di non utilizzare, da oggi, il precedente allegato C);**
- a inserire l'allegato I, *Guida alla rilevazione di indicatori e fattori di rischio per il contrasto alla violenza domestica e nei confronti delle donne sulla valutazione del rischio*);
- a inserire l'allegato L, format per la comunicazione ai servizi sociali, già presente in altra direttiva.

Si richiama la massima attenzione sulle indicazioni sull'applicazione del braccialetto elettronico, ausilio indispensabile per la tutela della persona offesa.

AL FINE DI ASSICURARARE LA MASSIMA CONOSCENZA DELLA DIRETTIVA E' CONVOCATA UNA RIUNIONE TEAMS CUI PARTECIPERANNO I COMANDI DEL CIRCONDARIO, APERTA AI COMANDI DI PG CHE VORRANNO PARTECIPARE PER IL GIORNO 13 GIUGNO 2024 ORE 15:00 (fino alle 17:30). Parteciperanno il Procuratore, il Coordinatore del gruppo, il personale della Sezione PG della Procura e le psicologhe dello Spazio ascolto e

I Comandi del circondario (e quelli che vorranno partecipare) faranno pervenire **entro il 5 giugno** alla mail le mail cui inviare il link di partecipazione segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustiziacert.it, con oggetto "*Riunione teams su direttiva n. 1/2024*".

3. Le integrazioni *sostanziali* alla direttiva: Il braccialetto elettronico, fattibilità tecnica, distacco.

Si riporta il par. 6.6 della direttiva, *Il braccialetto elettronico. La verifica della fattibilità tecnica. Le specifiche direttive per i braccialetti cd antistalking. L'autorizzazione al distacco.*

6.6.1. Il braccialetto elettronico

È noto che in sostituzione della custodia cautelare in carcere è adottabile la modalità di controllo prevista dall'art. 275 bis c.p.p. (*braccialetto elettronico*), in caso di applicazione della misura degli arresti domiciliari.

Anche la misura dell'allontanamento dalla casa familiare può essere disposta con le modalità di controllo previste dall'art. 275 bis c.p.p. (art. 282-bis, comma 6, c.p.p.) così come il divieto di avvicinamento (art. 282-ter, commi 1 e 2, c.p.p.).

Da tempo questa Procura provvede a richiedere e a ottenere l'applicazione dei braccialetti elettronici con distanza minima di 500 metri, segnalando all'indagato che il mancato consenso comporta una presunzione di maggiore pericolosità con richiesta di aggravamento.

La l. n. 168/2023 ha normato le prassi di questa Procura.

Il tema è stato affrontato in apposita direttiva, cui si rinvia[2], ribadendo che per la Polizia Giudiziaria il tema principale è quello della **verifica della fattibilità tecnica** del braccialetto elettronico che va **eseguito necessariamente con l'ausilio del personale della società incaricata che dovrà offrire idonea attestazione ovvero la Polizia Giudiziaria redigerà apposita annotazione inviata al P.M.**

Sotto il profilo pratico, nel caso di arresti domiciliari l'accertamento sarà semplice, essendo anche prevista, nel caso di mancanza di segnale radiomobile, l'installazione della linea telefonica fissa.

6.6.2. Il braccialetto elettronico antistalking. L'accertamento della "fattibilità tecnica". Le direttive impartite.

Al fine di assicurare l'effettiva tutela della vittima, l'effettivo controllo dell'indagato/imputato e, dunque la piena operatività delle leggi a tutela delle persone offese e l'efficacia dell'azione della Polizia Giudiziaria operante, si ritiene opportuno impartire specifiche direttive anche a fini di monitoraggio.

La Procura è consapevole di richiedere alla Polizia Giudiziaria un ulteriore impegno che si aggiunge a quello sempre dimostrato, ma ciò appare necessario per assicurare i risultati cui Procura e Polizia Giudiziaria tendono per una piena applicazione delle leggi in materia di violenza di genere, domestica e contro le donne.

Per i braccialetti antistalking, per i quali attualmente non è prevista l'installazione di una linea telefonica fissa (nell'abitazione o nei luoghi frequentati dalla persona offesa), **sono impartite alla Polizia Giudiziaria delegata per l'esecuzione le seguenti direttive al fine di meglio assicurare la massima tutela per la persona offesa:**

a) alla società (CEM) sarà sempre richiesta l'installazione entro i 4 giorni previsti dal contratto;
b) se la società indica per l'applicazione un termine superiore ai 4 giorni:
   1) sarà immediatamente inviata ulteriore richiesta alla stessa società, segnalando che ogni ritardo pone a rischio l'incolumità della persona offesa;
   2) sarà comunicato il mancato rispetto del termine al P.M. che ha delegato l'esecuzione e alla segreteria del procuratore *all'attenzione del personale P.G.*, con oggetto *mancata esecuzione applicazione braccialetto elettronico*. Il personale di P.G. della segreteria del Procuratore, oltre ad annotare la

---

[2] Integrazione della direttiva n. 2/2019, *Protocolli investigativi e buone prassi per la Polizia Giudiziaria in materia di reati di violenze di genere* a seguito della legge n. 168/ 2023. Indicazioni operative. Nota del 7 dicembre 2023 in https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_11032.pdf.
In particolare, occorre compilare correttamente la CNR nel nuovo format allegato (sia nel caso di denuncia che di querela/denuncia della parte) indicando il campo *relazione*, quando per i delitti in cui rileva è presente una relazione autore vittima.

comunicazione nell'apposito registro, la segnalerà (oltre che al Procuratore) al competente ufficio del Ministero che monitora l'esecuzione del contratto *d'ordine del Procuratore*;

3) all'atto della successiva installazione del braccialetto elettronico (dunque, oltre i 4 giorni) sarà comunicato l'avvenuto adempimento al P.M. che ha delegato l'esecuzione **e** alla segreteria del procuratore *all'attenzione del personale P.G.*, con oggetto *esecuzione applicazione braccialetto elettronico.* Il personale di P.G. della segreteria del Procuratore annoterà nell'apposito registro l'avvenuta esecuzione indicando il numero di giorni trascorsi tra richiesta e applicazione;

All'atto dell'applicazione del braccialetto elettronico (ovviamente nel caso in cui l'indagato/imputato abbia prestato il consenso) sarà accertata, con l'ausilio del personale della società, la "fattibilità tecnica" (vale a dire **l'idoneo funzionamento**). Poiché è noto che le ragioni della mancata fattibilità tecnica possono essere molteplici, si precisa che occorre, comunque, verificare **che vi sia copertura del segnale radiomobile nell'abitazione dell'indagato/imputato e della vittima, in mancanza si attesterà che non vi è fattibilità tecnica.** L'esito sarà riportato in apposita annotazione indicando le eventuali ragioni della mancanza di "fattibilità tecnica".

In ogni caso di accertata mancata "fattibilità tecnica", la Polizia Giudiziaria delegata all'esecuzione:

- **se l'ordinanza cautelare prevede quali misure applicare nel caso di mancata fattibilità tecnica, procederà direttamente in tal senso;**
- **se l'ordinanza cautelare non prevede come procedere in mancanza di fattibilità tecnica, darà immediata comunicazione al P.M.** e per conoscenza alla segreteria del Procuratore *all'attenzione del personale P.G.*, con oggetto *mancata fattibilità tecnica del braccialetto elettronico.* Il personale di P.G. della segreteria del Procuratore annoterà la circostanza nell'apposito registro e lo segnalerà al Procuratore;

Alla persona offesa sarà spiegato, nel dettaglio, il funzionamento dell'apparecchio, sottolineando che non è un mezzo per controllarla ma per tutelarla anche negli spostamenti quotidiani e che in mancanza di sua *accettazione* o di mancato utilizzo (ad esempio non caricandolo, ipotesi in cui scatta l'allarme alla sala operativa della P.G., o non portandolo con sé) non sarà efficace il controllo dell'indagato/imputato.

Solo per i mesi di giugno luglio e agosto (entro il giorno 10 del mese successivo) sarà inviata una sintetica relazione alla segreteria del Procuratore *all'attenzione del personale P.G.*, con oggetto *relazione sul funzionamento del braccialetto elettronico.* Si preciseranno le ragioni degli eventuali allarmi e **se persiste o meno la fattibilità tecnica**, se necessario con l'ausilio della società incaricata. Il personale di P.G. della segreteria del Procuratore, oltre ad annotare nell'apposito registro l'esito della relazione, segnalerà al Procuratore l'eventuale attestazione di sopravvenuta mancata "fattibilità tecnica", per l'opportuno raccordo col P.M. assegnatario.

6.6.3. Il distacco del braccialetto elettronico. La necessità del provvedimento del Giudice (penale) che procede.

È assolutamente vietato richiedere alla Società (al CEM) il distacco momentaneo del braccialetto elettronico società in mancanza di apposito provvedimento del Giudice competente vale a dire del giudice (penale) che procede: giudice che ha emesso il provvedimento ovvero che subentra nelle fasi processuali successive.

Sono dunque prive di rilievo richieste provenienti dall'indagato/imputato, dal suo difensore e da qualunque altro soggetto. Se avanzate tali richieste si rappresenterà che occorre rivolgersi al giudice che procede.

Nel caso di istanze avanzate dall'interessato o dal suo difensore, ad esempio per la partecipazione a udienze civili egualmente saranno indirizzati al Giudice (penale) che procede (e non al Giudice del processo civile che non ha competenza sul punto).

Nel caso di apposito provvedimento del Giudice (penale) che procede di autorizzazione al distacco sarà notiziata la persona offesa unitamente al suo difensore.

4. Le integrazioni *sostanziali* alla direttiva: La valutazione del rischio

Si riporta l'innovativo par. 6.1 della direttiva, *L'importanza della valutazione dei "fattori di rischio".*

L'ordinamento mette a disposizione una serie di misure *ad hoc* con la specifica finalità di tutelare le "vittime vulnerabili" in sede precautelare, prestando loro ausilio in contesti a volte davvero drammatici. Tali misure consistono nell'arresto in flagranza, in quasi-flagranza e con flagranza differita, oltre all'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare.

Come è noto, l'art. 380, comma 1, lett. l-ter, prevede **l'obbligo,** per gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria, di procedere **all'arresto di chiunque sia colto in flagranza, quasi flagranza (art 382 c.p.p.), flagranza differita (art. 382-bis c.p.) dei delitti di cui agli artt. 387-bis, 572 e 612-bis c.p. consumati o tentati,** obbligo che deve essere tuttavia condizionato alla sussistenza degli elementi richiesti dalla legge per la configurabilità dei reati stessi.

Naturalmente sono numerosi i delitti in materia di violenza di genere, domestica e contro le donne che consentono l'arresto facoltativo, l'allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento.

Risulta pertanto fondamentale che la P.G., oltre a constatare la flagranza di reato, esamini le condotte ad esso precedenti, ricercando, ove immediatamente reperibili, denunce/querele, verbali di persone informate sui fatti e referti medici od ospedalieri.

Solo la conoscenza dei fattori di rischio per la vittima consente un puntuale esercizio dei doveri in materia di misure precautelari (e cautelari).

Per questa ragione la Procura di Tivoli, con l'ausilio delle psicologhe dello Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime Vulnerabili e di esperte nazionali del settore ha ritenuto opportuno predisporre **una GUIDA *ALLA RILEVAZIONE DI INDICATORI E FATTORI DI RISCHIO PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DOMESTICA E NEI CONFRONTI DELLE DONNE (all. 1)***

La Guida è stata elaborata in coerenza con la "Convenzione del Consiglio D'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica" - **Istanbul**, 11 maggio 2011 - ratificata in Italia con legge n. 77/2013.

La Convenzione di Istanbul all'art. 51 -VALUTAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI recita:

1 "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per consentire alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e il rischio di reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i rischi e garantire, se necessario, un quadro coordinato di sicurezza e di sostegno".

2 "Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che la valutazione di cui al paragrafo 1 prenda in considerazione, in tutte le fasi dell'indagine e dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto che l'autore di atti di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco".

La Guida, con specifico riferimento alla fase di competenza della Procura della Repubblica, è finalizzata alla formazione degli "operatori giudiziari", a partire dalla Polizia Giudiziaria, per rilevare i dati da cui desumere i rischi della ripetizione di violenze e/o gravi danni alle donne da parte di un partner intimo o ex partner. Si inserisce nell'ambito di quanto disposto dalla l. n. 168/2023 che, all'art. 5 prevede, *in conformità agli obiettivi della Convenzione di Istanbul, linee guida per gli operatori che a diverso titolo entrano in contatto con le donne vittime di violenza.*

All'esito del rilevamento, la valutazione dei fattori di rischio va effettuata dai singoli operatori giudiziari, tenuto conto delle diverse fasi (intervento sul posto, post denuncia/querela, segnalazione di violazione di misura cautelare, etc.) in cui intervengono e di quanto presente agli atti del procedimento. Resta ferma, naturalmente, la più complessa valutazione del Pubblico Ministero in ordine alla valutazione, fondata su ulteriori diversi atti ed esigenze, della richiesta di misura cautelare

La Guida si compone dei fattori di rischio desunti dal DA-5 di Snider[3] e da indicatori e fattori di rischio desunti dalla ricerca qualitativa allargata a più esperienze di rilevazione del rischio presenti in ambito internazionale[4].

In concreto, la guida costituisce un ausilio per gli operatori di Polizia Giudiziaria che potranno utilizzarla per un migliore apprezzamento dei rischi per la vittima formazione e anche per un concreto ausilio nelle scelte da adottare.

Non è, dunque, obbligatorio utilizzare la guida per ogni caso, ma è opportuno per un progressivo incremento di professionalità.

La compilazione della guida rimane un elemento interno di valutazione che, allo stato, non si ritiene vada allegato alla C.N.R, se erroneamente inviato non sarà acquisito agli atti e sarà restituito dalla Segreteria del PM.

Chiarimenti potranno essere richiesti alle psicologhe dello "Spazio Ascolto e Accoglienza vittime di reato" presso la Procura della Repubblica di Tivoli, numero 077/4451803 mail infovittime.tivoli@giustizia.it.

5. Comunicazioni.

La presente nota (unitamente alla direttiva e agli allegati) viene inviata:

a) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'Ufficio e opportuna conoscenza;
b) alle colleghe e ai colleghi;
c) al Sig. Questore di Roma per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione della Questura specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere;
d) al Sig. Comandante provinciale dei Carabinieri di Roma, per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione del Comando Provinciale specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere;

---

[3] ** DA-5 (Danger assessment, Brief Risk Assessment for the Emergency Department, Snider et al. Stati Uniti).

[4] *DA-20 (Danger assessment, Campbell et al., Stati Uniti); SPECSS E CUSCAAM (Risk Identification, Assessment and Management Model for Domestic Violence Cases, Polizia metropolitana Londra); RIC (CAADA-DASH Risk Identification Checklist, UK); ODARA (Ontario Domestic Assault Risk Assessment, Canada); Controllo Coercitivo (Intimate Femicide: The Role of Coercive Control, University Canada, Australia, UK).

e) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;

f) ai Sig.ri Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di Guidonia-Montecelio e Frascati per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;

g) ai Sig.ri Dirigenti dei Commissariati Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;

h) ai Sig.ri Comandanti Compagnia Carabinieri:
   - quali destinatari della direttiva nella qualità di Ufficiali di polizia Giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
   - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli.

i) ai Sig.ri Comandanti della Polizia Municipale Di Tivoli, Guidonia, Monterotondo, Palestrina e Subiaco (Comuni ove sono ubicati comandi Compagnia o tenenze).

j) ai Responsabili delle Aliquote delle Sezioni di polizia giudiziaria della Procura per opportuna conoscenza;

k) al personale di polizia giudiziaria della Segreteria del Procuratore che cura il registro delle misure cautelari, per gli adempimenti di competenza.

l) alle responsabili delle Segreterie e al personale della sezione di polizia giudiziaria del Gruppo Uno, per la puntuale esecuzione;

m) al Responsabile dell'Ufficio Primi Atti e Iscrizioni per opportuna conoscenza e affinchè verifichi la corretta trasmissione degli atti e degli allegati, ivi compreso l'allegato C format domande versione 24 maggio 2024;

n) alle responsabili delle Segreterie e al personale di polizia giudiziaria dei Gruppi Due e Tre, per opportuna conoscenza;

o) alle psicologhe distaccate funzionalmente dalla ASL RM/5 presso la Procura della Repubblica, per opportuna conoscenza e gli adempimenti di competenza;

p) al personale della Segreteria del Procuratore che cura il registro delle misure cautelari, per gli adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento sarà inserito nel sito web della Procura, unitamente alla direttiva e ai relativi allegati.

Il Coordinatore del Gruppo Uno
Dott. Andrea Calice

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Francesco Menditto